



# Comune di Villaricca

## Città Metropolitana di Napoli

### DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

<p><i>Atto N. 16</i></p> <p><i>Data 16/10/2019</i></p>	<p><b>OGGETTO:</b> Esclusione totale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dall'Avv. Laudante Giuseppe per le spese processuali derivanti dalla sentenza del Tribunale di Napoli, sesta sezione Civile, n. 4725/2018.</p>
--	--

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore 10,30, nella sede Comunale, si è riunita

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

Alla presenza dei Sigg.:

Dott.ssa Annalisa VESSELLA - PRESIDENTE	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. Raffaele BARBATO	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. Francesco CASABURI	PRESENTE	X	ASSENTE	

*[Handwritten signatures]*

## PREMESSO

- che il comune di Villaricca, con delibera consiliare n.19 del 18 maggio 2018 , ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 28 settembre 2018 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 10 ottobre 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott.ssa Annalisa Vessella, dott. Raffaele Barbato, dott. Francesco Casaburi;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 10 ottobre 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Villaricca eleggendo quale presidente la dott.ssa Annalisa Vessella;

## VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

**CONSIDERATO**, secondo quanto precede, che, il comune di Villaricca a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto ha deliberato, con atto del Consiglio Comunale n. 46 adottato nella seduta del 21.12.2018 ai sensi dell'articolo 259 del T.U.E.L., l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018 - 2020 e relativi allegati e che, di conseguenza, la Commissione straordinaria di liquidazione è competente relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2017;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n. 35/2013, depositata il giorno 8.1.2013, con il quale è stato affermato il principio che il diritto a percepire sia le spese sia gli onorari di difesa liquidati in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima, ciò in virtù della previsione dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*;

**RILEVATO**, pertanto, che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione nel valutare l'ammissibilità alla massa passiva della liquidazione delle spese e degli onorari liquidati con sentenza debba avere riguardo all'epoca di avvenuto deposito della sentenza stessa e non di insorgenza della controversia legale;

**VISTA** l'istanza presentata dall'Avv. Laudante Giuseppe in data 29/08/2019 ed assunta al protocollo dell'Ente con n. 13663 del 29/08/2019 , con la quale il predetto creditore chiede l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del debito del comune di Villaricca di euro 4.500,00 per compensi euro 180,00 per esborsi oltre accessori per le spese processuali derivanti dalla sentenza del Tribunale di Napoli, sesta sezione Civile, n. 4725/2018;

**CONSIDERATO** che il debito, per un totale di euro 6.746,04 comprensivo di accessori, deriva dalla sentenza n. 4725/2018 del 04/05/2018 e che l'epoca in cui è insorta l'obbligazione da parte del Comune deve essere fatta coincidere con il deposito della sentenza stessa avvenuto in data 15/05/2018; pertanto, il suddetto debito si riferisce ad atti e fatti di gestione verificatisi nell'anno 2018 per cui non rientra, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del TUEL, nella competenza della Commissione straordinaria di liquidazione,


## DELIBERA


La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;


- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'articolo 255, comma 4, del TUEL, il debito di euro 6.746,04, deriva dalla sentenza n. 4725/2018 del 04/05/2018 del Tribunale di Napoli, sesta sezione Civile, vantato dall'Avv. Laudante Giuseppe, in quanto riferito ad atti e fatti di gestione verificatisi nell'anno 2018;
- 2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al Responsabile del settore Affari Generali per il seguito di competenza, al Segretario Generale, al Responsabile del settore Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Villaricca.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

  
Presidente  
Dott.ssa Annalisa Vessella

  
Componente  
Dott. Raffaele Barbato

  
Componente  
Dott. Francesco Casaburi